



Prot. n. 420 del 6/10/2016

**ANNO ACCADEMICO 2016/2017  
BANDO PER N. 13 BORSE DI COLLABORAZIONE DI STUDENTI**

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITA'  
PRODUTTIVE  
(Prof. Daniele Vattermoli)**

- VISTO l'art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative;
- VISTO il Regolamento per le attività di collaborazione approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 ottobre 2008, emanato con D. R. n. 001076 del 31 ottobre 2008 e ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 18 novembre 2008;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 24 maggio 2016 e del Consiglio di Amministrazione del 7 giugno 2016;
- VISTA la delibera della Giunta della Facoltà di Economia del 14/07/2016.

**DECRETA**

**ART. 1**

E' indetto per l'anno accademico 2016/2017 un concorso per l'attribuzione di **n. 13 borse di collaborazioni di studenti** da destinarsi a supporto del funzionamento della **Biblioteca e Laboratorio** del **DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**ART. 2**

Ciascuna collaborazione comporterà un'attività di 150 ore complessive da ripartirsi secondo le esigenze interne della struttura stessa, in moduli di norma non superiori a 3 ore per giorno, e da completarsi entro l'anno accademico a cui si riferisce l'affidamento della collaborazione.

*I servizi richiesti ai borsisti, nell'ambito del **supporto al funzionamento** delle predette strutture, sono i seguenti:*

- *Operazioni di prestito e consultazione del materiale librario;*
- *distribuzione e riordino del materiale librario in prestito ed in consultazione;*
- *timbratura, etichettatura e manutenzione ordinaria dei libri;*
- *supporto agli utenti nelle ricerche bibliografiche di base automatizzate e non;*
- *controllo dell'accesso alle sale di lettura, alla biblioteca e al Laboratorio;*



- *assistenza agli studenti sull'utilizzazione delle strutture del Laboratorio;*
- *eventuali altri servizi previsti dal vigente Regolamento.*

I compiti da affidare agli studenti vincitori sono esclusivamente di supporto al funzionamento delle strutture. I collaboratori non possono in alcun modo sostituire il personale docente, tecnico od amministrativo; dovendo peraltro svolgere detti compiti sotto il diretto coordinamento del personale strutturato.

### ART. 3

Il **compenso** per l'attività di collaborazione è fissato in Euro 1.095,00 esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il compenso viene corrisposto al borsista in due rate posticipate al raggiungimento delle 75 e 150 ore di collaborazione, subordinatamente alla presentazione di una lettera, a firma del responsabile della struttura, che autorizza il pagamento sulla base di una valutazione dell'operato dello studente chiamato a fornire la propria collaborazione, in termini di efficacia, serietà e disciplina, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 e dal codice di comportamento previsto nel Regolamento per l'attività di collaborazione studenti.

### ART. 4

Sono **requisiti di ammissione per gli studenti**:

**Studenti iscritti ai corsi di laurea triennale (ex D. M. 509/99) ed ai corsi di laurea (ex D. M. 270/04).**

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).



### **Studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica (ex D. M. 509/99).**

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal primo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 del numero dei crediti, arrotondato per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea specialistica o magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

### **Studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D. M. 270/04)**

- a) regolare immatricolazione all'anno accademico di riferimento;
- b) merito, inteso come la media ponderata dei voti negli esami che sono stati valutati per l'ammissione al corso di laurea magistrale, così come indicati nell'ordinamento dei singoli corsi.

Nel formulare le graduatorie dovrà anche essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello (ex D. M. 509/99) / laurea (ex D. M. 270/2004), rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

In caso di studenti che si siano immatricolati a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

### **Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale (ex D. M. 270/04)**

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 del numero dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.



Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

### **Studenti iscritti a corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico (ex D. M. 509/99 e 270/04)**

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, arrotondato per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello (specialistica o magistrale a ciclo unico) prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

A tutti è richiesto il **superamento di almeno un esame** da individuarsi all'interno dei seguenti settori scientifici disciplinari:

**settore scientifico-disciplinare IUS/01**

**settore scientifico-disciplinare IUS/04**



settore scientifico-disciplinare IUS/07  
settore scientifico-disciplinare IUS/12  
settore scientifico-disciplinare SECS P/03  
settore scientifico-disciplinare SECS P/07

#### ART. 5

- Valgono le seguenti **situazioni di incompatibilità**:
- a) studenti che si iscrivano ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico a quello già posseduto;
  - b) studenti che si siano iscritti oltre il termine previsto nel “Manifesto degli Studi” vigente per il pagamento della prima rata d’iscrizione agli anni successivi al primo senza il pagamento di sovrattassa o che abbiano pagato la II rata dell’anno accademico precedente in ritardo con il pagamento di sovrattassa;
  - c) studenti che provengano da altra Università qualora presentino domanda di trasferimento ed effettuino il pagamento della I rata delle tasse universitarie oltre il termine previsto nel “Manifesto degli Studi” vigente;
  - d) studenti che si trasferiscano ad altra Università, Istituto Universitario ovvero altra Istituzione equiparata all’Università o si laureino senza effettuare il pagamento della prima e seconda rata delle tasse universitarie per il corrente anno accademico, ovvero rinuncino agli studi o, comunque, li interrompano;
  - e) studenti che negli anni precedenti abbiano presentato una dichiarazione falsa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e che, pertanto, siano stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi;
  - f) studenti che abbiano già presentato più di due domande di partecipazione ai concorsi per l’attribuzione di collaborazione per lo stesso anno accademico;
  - g) studenti che risultino già vincitori di collaborazione per lo stesso anno accademico e che abbiano già iniziato la relativa attività.

#### ART. 6

La **domanda di ammissione** al concorso, indirizzata al *Direttore del Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive (Prof. Daniele Vattermoli)* **dovrà essere inoltrata obbligatoriamente per via telematica** utilizzando il Servizio Informatico Borse Studenti disponibile al seguente sito web: <http://borsecoll.uniroma1.it> **e dovrà essere convalidata entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 8 novembre 2016, per la convalida, regolarizzazione e sottoscrizione della domanda, il candidato dovrà presentarsi, a pena di esclusione dal concorso, presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive, al 3° piano della Facoltà di Economia, corridoio della Sala Onida, dott.ssa Gabriella Frison, Via del Castro Laurenziano, 9 esclusivamente nei seguenti giorni ed orari: da lunedì a venerdì, ore 10.00-12:00.**

Saranno considerati validi, ai fini della graduatoria, i crediti ottenuti fino al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla collaborazione.



**Per informazioni relative al bando contattare la dott.ssa Gabriella Frison al seguente indirizzo e-mail ([gabriella.frison@uniroma1.it](mailto:gabriella.frison@uniroma1.it)) oppure telefonando al numero 06 49766466 dal lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00.**

La domanda del candidato deve contenere le seguenti dichiarazioni sottoscritte ai sensi del D.Lgs. n. 445 del 28.12.2000:

- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il numero di matricola e l'eventuale indirizzo e-mail;
- la residenza od il domicilio cui inviare eventuali comunicazioni;
- il codice fiscale;
- eventuale iscrizione in regime di tempo parziale (part-time) con l'indicazione dei crediti annui concordati con l'Università;
- gli esami superati con la relativa votazione in 30<sup>esimi</sup>, i crediti ottenuti e tutti gli altri crediti acquisiti fino al momento della presentazione della domanda;
- di essere in regola con i versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o eventuali more per l'A.A. 2016/2017 e di impegnarsi a versare la seconda rata delle tasse dovute entro la scadenza prevista dal "Manifesto degli Studi" per l'A.A. 2016/2017
- l'indicatore della situazione economica equivalente ISEE per l'A.A. 2016/2017;
- l'eventuale fruizione di borsa di collaborazione nell'anno accademico precedente con l'indicazione della struttura presso la quale si è svolta l'attività;
- il non avere presentato più di due domande di partecipazione ai concorsi per l'attribuzione di borse di collaborazione per l'anno accademico in corso;
- il non essere risultato vincitore di collaborazione per l'anno accademico in corso ed avere già iniziato la relativa attività.

#### **ART. 7**

**Il conferimento delle borse di collaborazione** di cui all'art. 1 del presente bando avverrà sulla base di una graduatoria formulata da una Commissione nominata dall'organo collegiale del Dipartimento o dal Direttore del Dipartimento, composta da 5 membri, di cui due rappresentanti degli studenti in seno agli Organi Collegiali dell'Università. Detta Commissione individuerà i beneficiari delle collaborazioni prendendo in esame, esclusivamente, le domande degli studenti che abbiano documentato le capacità di cui all'art. 4 del presente bando, il merito ed, a parità di merito, l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.).

Il merito è calcolato sommando:

- la media ponderale dei voti (pesati con i crediti relativi a ciascun corso) di tutti gli esami sostenuti nell'intera carriera universitaria (sia quelli della laurea di primo livello che quelli della eventuale laurea specialistica) che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. Per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/2004) saranno presi in



considerazione i soli esami sostenuti nel suddetto corso di laurea e che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini.

La media pesata è quindi ottenuta applicando la seguente formula:

$$V_{medio} = \frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i}$$

Dove: N è il numero degli esami sostenuti,  $V_i$  è il voto conseguito nell'i-esimo esame,  $C_i$  sono i crediti assegnati all'i-esimo esame. Per esempio, se uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:

$$V_{medio} = \frac{5 \cdot 28 + 3 \cdot 20}{5 + 3} = 25$$

- Il rapporto tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la borsa, compresi gli esami che assegnano una idoneità e le dissertazioni/elaborati finali e i tirocini;
- Il voto più elevato ottenuto negli esami di una delle discipline indicate per l'ammissione al concorso.

Nel caso di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/2004), per il merito verrà presa in considerazione la media ponderata dei voti negli esami che sono stati valutati per l'ammissione al corso di laurea magistrale, così come indicati nell'ordinamento dei singoli corsi. Nel formulare le graduatorie dovrà anche essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello (ex D. M. 509/99) / laurea (ex D. M. 270/2004), rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Gli studenti iscritti a regime di tempo parziale rientrano nella graduatoria di merito solo qualora non siano stati ricoperti tutti i posti messi a concorso, privilegiando coloro che hanno concordato un percorso formativo con un maggior numero di crediti.

**Le graduatorie verranno rese pubbliche in data 14 novembre 2016** mediante affissione all'albo del Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive e sul sito del Dipartimento, alla sezione **Biblioteca**: <https://web.uniroma1.it/deap/biblioteca> .

Dette graduatorie saranno considerate definitive qualora dalla data di pubblicazione, decorsi dieci giorni naturali e consecutivi, non vengano presentate istanze di revisione delle graduatorie stesse.

## ART. 8

**Dal 25 novembre 2016 verranno stipulati con i vincitori del concorso singoli contratti**



per l'affidamento delle attività di collaborazione di cui al presente bando presso la biblioteca del Dipartimento di diritto ed Economia delle Attività Produttive, via del Castro Laurenziano, 9 (2. Piano Facoltà di economia), negli orari e giorni definiti nella **comunicazione inviata all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione**.

La mancata presentazione nei giorni ed orari stabiliti è considerata esplicita rinuncia alla borsa di collaborazione con conseguente decadenza dal diritto alla fruizione della stessa.

#### **ART. 9**

I posti non ricoperti per mancata accettazione o rinuncia sono assegnati tramite lo **scorrimento della graduatoria**. In tal caso ai candidati idonei chiamati in sostituzione è resa nota, unicamente attraverso una comunicazione all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione, l'assegnazione della borsa di collaborazione; l'accettazione o la rinuncia deve essere comunicata entro 3 giorni naturali e consecutivi, pena decadenza, tramite invio di e-mail all'indirizzo dal quale si è ricevuta la comunicazione.

#### **ART. 10**

La **veridicità delle autocertificazioni** è controllata dall'Università ai sensi delle vigenti norme. Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini dell'attribuzione delle borse di collaborazione, il contributo stesso verrà revocato e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già corrisposte. Inoltre, ai sensi dell'art. 23 della Legge 390/91, verrà disposta una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita e nella perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

#### **ART. 11**

I **dati personali** forniti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al Dlgs 30 giugno 2003, nr.196. Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Università e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente bando. In relazione al trattamento dei predetti dati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996.

Roma, 7.10.2016

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA  
(Prof. Daniele Vattermoli)